

Tipologia: **COMUNICAZIONE**
Protocollo: **2006413** Data: **16.05.2013**
Oggetto: **PAGAMENTO IMPOSTA UNICA SCOMMESSE**
ANNO 2013
Allegato: **Facsimile Lettere ADM omesso pagamento Imposta Unica**

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

PAGAMENTO IMPOSTA UNICA 2013 **LETTERE AAMS PER OMESSO PAGAMENTO**

Gentile Associato,

Alcuni Uffici Regionali ADM (Agenzia Dogane Monopoli) stanno contestando ai concessionari scommesse il mancato pagamento dell'Imposta Unica dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 (in allegato un campione di lettera ADM), nonostante la vigenza della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, riportata di seguito, che ha modificato i termini di pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse consentendo la possibilità di effettuare i pagamenti secondo il seguente calendario:

- Imposta unica dei mesi da gennaio ad aprile 2013: pagamento entro il 31 agosto 2013;
- Imposta unica dei mesi da maggio ad agosto 2013: pagamento entro il 30 novembre 2013;
- Imposta unica dei mesi da settembre a novembre 2013: pagamento entro il 20 dicembre 2013;
- Imposta unica del mese di dicembre 2013: pagamento entro il 31 gennaio 2014.

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14 - Art. 29, comma 12-bis: A decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. (...)"

L'Associazione sta inviando una comunicazione agli Uffici Regionali ADM ed alla Direzione Generale ADM per evidenziare quanto sopra esposto, chiedendo l'annullamento delle note inviate, delle sanzioni irrogate e dei relativi interessi.

E' però necessario che ogni singolo concessionario, all'eventuale ricevimento della nota in questione, provveda a replicare personalmente alla specifica nota indicando la vigenza della Legge 14/2012.

Per la predisposizione degli atti di replica, ove l'Associato non si avvalga già di un proprio legale di fiducia, può prendere contatto per l'assistenza specialistica allo Studio Legale Sbordononi, avv. Stefano Sbordononi (Tel. 066834021, fax 066833990, mail segreteria@studiosbordononi.com), il quale praticherà condizioni di favore ai soli Associati regolari.

Un cordiale saluto.

ASSOSNAI
La Segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

ASSOSNAI